



Allegato B) al n. 79101/51382 di rep.

STATUTO

Titolo I

costituzione - oggetto - sede - durata

Art. 1 - Denominazione sociale

1.1 E' costituita, a norma degli artt. 2462 e segg. cod. civ., la Società a responsabilità limitata denominata "MA.FER S.R.L."

1.2 La società Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna Spa è il Socio unico della Società MA.FER S.R.L.". La Società è costituita allo scopo di garantire l'espletamento di attività di manutenzione delle infrastrutture, dei materiali rotabili e l'acquisizione di forniture funzionali alla stessa nel settore del trasporto su rotaia in cui opera il Socio unico.

1.3 La Società, a tal fine, dovrà realizzare la parte preponderante della propria attività a favore del Socio unico e sue Società controllate e partecipate ma, al contempo, potrà svolgere la propria attività anche a favore di Enti pubblici e/o privati, nel caso, nei limiti e con le modalità consentite dalla legge.

Art. 2 - Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto sociale l'esercizio dei servizi connessi e/o inerenti alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata e non, del materiale rotabile e dell'infrastruttura, nonché l'esercizio delle attività complementari e/o strettamente funzionali e/o strumentali al perseguimento del predetto oggetto sociale.

2.2 La Società potrà compiere ogni attività ed operazione - commerciale, industriale, di marketing, finanziaria (purché in via non prevalente sulle altre attività e comunque nei limiti di legge), bancaria, creditizia, mobiliare ed immobiliare - che sia ritenuta utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, stipulando all'uopo qualunque contratto o negozio giuridico.

Potrà inoltre, sempre e solo a tale scopo, concedere garanzie reali e personali a favore di terzi, contrarre mutui e finanziamenti di ogni genere ed importo, stipulare contratti di leasing per ogni cifra, durata ed oggetto.

2.3 La Società potrà inoltre costituire od assumere partecipazioni e/o interessenze in altre società, consorzi ed enti in genere esercenti la stessa attività o attività complementari od affini con il proprio oggetto sociale, nei limiti e con le modalità consentiti dalla legge.

2.4 La Società, infine, potrà costituire o partecipare - sempre se e nei limiti e con le modalità consentiti dalla legge ed a condizione che sia garantito quanto previsto agli artt. 1.2 e 1.3 del presente Statuto - a consorzi, raggruppamenti temporanei di impresa e di scopo al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, concessioni,

procedure ad evidenza pubblica e in economia effettuate da amministrazioni o altri enti aggiudicatori per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività ed oggetto sociale, nonché stipulare contratti di fornitura, contratti di servizio e convenzioni di qualsiasi natura per la prestazioni di servizi e attività che rientrano nel suo oggetto sociale.

Art. 3 - Sede sociale

3.1 La Società ha sede legale in Bologna, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

3.2 L'organo amministrativo della Società ha facoltà di istituire, nonché sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie e/o amministrative, uffici, filiali, agenzie, rappresentanze, succursali od unità locali comunque denominate.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è stabilita a far tempo dalla data dell'atto costitutivo, sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento, in entrambi i casi deliberato dall'assemblea dei soci. Rimane ferma la possibilità per i soci di procedere ad una eventuale trasformazione in altro tipo societario.

Titolo II

capitale sociale e sue variazioni - quote e loro trasferimento - recesso del socio e liquidazione della partecipazione - finanziamento soci - titoli di debito

Art. 5 - Capitale sociale e partecipazioni

5.1 Il capitale sociale sottoscritto della Società è di euro 3.100.000,00 (tremilionicentomila virgola zero zero), interamente versato dal Socio unico e costituito da un'unica quota di valore nominale corrispondente, ma suddivisibile in più quote ai sensi dell'art. 2468 cod. civ..

5.2 Il Socio unico, nei limiti e con le modalità di legge, potrà trasferire a terzi, siano essi enti pubblici o enti locali o soggetti privati, persone giuridiche e non, quote del predetto capitale sociale, purché continui a detenere la maggioranza assoluta del capitale sociale medesimo.

5.3 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. E' consentita, tuttavia, con il consenso unanime di tutti i soci, l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti relativi all'amministrazione della Società.

Art. 6 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 7 - Aumento e riduzione del capitale sociale

7.1 L'aumento del capitale sociale è disciplinato dall'art. 2481 bis cod. civ.. Salvo per il caso previsto dall'art.

2482 ter cod. civ., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, siano essi enti pubblici o privati, sempre nei limiti e con le modalità di legge.

7.2 Il capitale sociale può essere aumentato gratuitamente, mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili, ovvero a pagamento anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e di qualsiasi altro bene suscettibile di valutazione economica a norma dell'art. 2464, comma 2°, cod. civ., in forza di delibera dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In caso di conferimento d'opera o di servizi, la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria a garanzia della prestazione potranno essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

7.3 Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità previsti dalla legge, mediante delibera dell'assemblea dei soci da adattarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

7.4 In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, potrà essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo, sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci.

La rinuncia a detto deposito dovrà essere confermata in sede assembleare e dovrà risultare dal relativo verbale.

Art. 8 - Finanziamenti soci e titoli di debito

8.1 I soci possono liberamente finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto successivo aumento capitale sociale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari anche di carattere fiscale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2467 cod. civ., ed a condizione che ciò non costituisca raccolta di risparmio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

8.3 I finanziamenti dei soci alla Società, in conto successivo aumento capitale sociale, non saranno produttivi di interessi, purché effettuati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

8.4 La Società può emettere titoli di debito, al portatore o nominativi, ai sensi dell'art. 2483 cod. civ., nei limiti ed

alle condizioni previste dalla legge. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. La relativa delibera, redatta da un notaio, dovrà essere iscritta a cura dell'organo amministrativo nel Registro delle Imprese.

8.5 I titoli emessi potranno essere sottoscritti soltanto da investitori professionali, soggetti a vigilanza a norma di legge

Art. 9 - Trasferimento delle quote di partecipazione

9.1 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale sociale (quota) spettante a ciascun socio, ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o di trasferimento dei diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti. Per "trasferimento" si intende invece il trasferimento della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di una o più quote, per atto tra vivi, in tale dizione intendendosi compresi tutti i negozi di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, nella più ampia accezione del termine - e quindi, oltre alla compravendita, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, anche la donazione, la permuta, il conferimento in società od ente, la dazione in pagamento, la costituzione di rendita, la cessione "forzata" o "esecutiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, la fusione e la scissione societaria, che comportino, in via diretta o indiretta, il mutamento di titolarità di quote o dei diritti ad esse connesse.

9.2 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili solo a favore di altri soci o di società controllanti o controllate o collegate alla società cedente.

9.3 In qualsiasi altro caso di trasferimento di partecipazioni, nell'accezione sopra precisata, ai soci regolarmente iscritti nel libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. A tal fine si dovrà procedere come segue:

a) il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata a.r. e/o comunicazione tramite posta elettronica certificata, indicando le generalità del cessionario e tutte le condizioni del trasferimento, fra le quali l'eventuale prezzo e le modalità di pagamento (in mancanza delle cui indicazioni la comunicazione dovrà intendersi priva di qualsiasi effetto);

b) entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta, completa delle indicazioni sopra richieste, l'organo amministrativo dovrà darne notizia, sempre mediante lettera raccomandata a.r. e/o comunicazione tramite posta elettronica certificata, a tutti gli altri soci regolarmente iscritti nel libro soci e presso

l'indirizzo ivi risultante,

c) gli altri soci potranno rendersi acquirenti solo della intera partecipazione offerta in vendita ed alle medesime condizioni; nel caso in cui vi siano più soci interessati all'acquisto, la partecipazione offerta sarà ripartita fra i vari soci proporzionalmente alle rispettive quote già possedute. In tutti i casi, la volontà di rendersi acquirenti dovrà essere manifestata dagli altri soci mediante lettera raccomandata a.r. e/o comunicazione tramite posta elettronica certificata da spedire all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera b);

d) l'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione del o dei soci di cui alla precedente lettera c) dovrà sempre mediante lettera raccomandata a.r. e/o comunicazione tramite posta elettronica certificata - informarne il socio alienante ed assegnare a tutti gli interessati un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta) giorni, entro il quale formalizzare, nei modi previsti dalla legge, il trasferimento della partecipazione.

9.4 Qualora il corrispettivo del trasferimento della partecipazione abbia natura infungibile, ovvero non sia previsto corrispettivo, gli altri soci potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore teorico del corrispettivo stesso che il socio alienante, a tal fine, dovrà indicare nella comunicazione (a pena, in difetto, di inefficacia della stessa) di cui alla precedente clausola 9.3 lett. a).

Qualora il corrispettivo teorico indicato dal socio alienante sia considerato da uno o più dei prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore effettivo della partecipazione, questi ed il socio alienante dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda, ai sensi dell'art 1349, comma 1 cod. civ. alla stima della quota stessa, sulla base del suo valore di mercato al momento della ricezione della comunicazione di cui alla precedente clausola 9.3, lett. a), tenuto altresì conto dell'entità del patrimonio sociale a tale data. In difetto di accordo sulla predetta nomina, la stima sarà effettuata da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la sede legale della Società, il quale provvederà anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. In entrambi i casi, l'arbitratore dovrà comunicare la sua stima entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della sua nomina. In tali casi l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione dall'arbitratore, decorrendo i vari termini di cui alla precedente clausola 9.3, lett. b), c) e

d), a far tempo dalla notificazione della decisione del medesimo arbitratore.

9.5 Il trasferimento della partecipazione, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nelle clausole che precedono, non sarà opponibile alla Società ed è fatto espresso divieto all'organo amministrativo di iscriverlo nel libro dei soci, salvo che il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia espressa scritta all'esercizio della prelazione da parte di tutti gli altri soci iscritti nel medesimo libro soci.

Art. 10 - Recesso del socio

10.1 Il socio può recedere dalla Società in tutte le ipotesi specificatamente previste dall'art. 2473 cod. civ. e in tutti gli altri casi eventualmente stabiliti dalla legge.

10.2 Il socio che intende esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti dal precedente comma, dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. e/o comunicazione tramite posta elettronica certificata da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se invece il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne nel Registro delle Imprese, esso dovrà essere esercitato entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza il socio recedente.

10.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione al capitale sociale del recedente. In ogni caso, le quote di partecipazione del recedente non possono essere cedute.

10.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso stesso, la Società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società medesima.

10.5 Il recesso si intende esercitato, e quindi produce i propri effetti, il giorno in cui la comunicazione perviene nella sede legale della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

10.6 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale il cui valore viene determinato in base ai criteri specificati nell'articolo n. 11 del presente Statuto.

Art. 11 - Liquidazione della partecipazione

11.1 Ai fini di quanto previsto nella precedente clausola 10.6, la consistenza del patrimonio sociale è determinata dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso del socio.

A quest'ultimo fine si avrà riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.

11.2 In caso di disaccordo fra il socio recedente e la Società, la valutazione del valore della partecipazione è effettuata, tramite relazione giurata, da un arbitratore nominato di comune accordo fra le parti o, in difetto, dal Tribunale nel cui circondario si trova la sede legale della Società, il quale provvederà anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. In ogni caso si applica l'art. 1349, comma 1 cod. civ..

11.3 Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito dalla Società entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società stessa, con le modalità previste dall'art. 2473 cod. civ..

Art. 12 - Socio unico

12.1 Quando l'intero capitale sociale appartiene ad un solo socio o muta la persona del socio unico, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti nell'art. 2470 cod. civ..

12.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

12.3 Il socio unico o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei precedenti commi.

12.4 Le suddette dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere dallo stesso riportate, entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

12.5 Qualora venga meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti alla Società devono essere effettuati entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui è cessata la pluralità dei soci.

Art 13 - Soggezione ed attività di direzione e controllo

La Società deve indicare la propria eventuale soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso l'apposita sezione del Registro delle Imprese, in conformità a quanto disposto dall'art. 2497 bis cod. civ..

TITOLO III

decisioni dei soci - competenze - modalità di deliberazione - impugnazioni

Art. 14 - Decisioni dei soci e competenza

14.1 I soci, in assemblea, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2 In ogni caso sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'amministratore unico, ovvero del presidente e di tutti i componenti del consiglio di amministrazione (fatto salvo quanto previsto al successivo art. n. 23.3), il compenso loro spettante, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni dei suoi poteri;
- c) la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o del revisore, nonché il compenso loro spettante;
- d) le modifiche dello statuto;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- g) le fusioni, scissioni ed incorporazioni;
- h) le acquisizioni, cessioni ed affitti di azienda e/o ramo d'azienda;
- i) le emissioni di titoli di debito;
- j) lo scioglimento anticipato della Società e la sua revoca;
- k) la nomina e la revoca dei liquidatori, il compenso loro spettante, i poteri loro attribuiti ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 15 - Diritto di voto

15.1 Hanno diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

15.2 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, prestate ai sensi dell'art. 2464 cod. civ., sia scaduta o divenuta inefficace) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 16 - Modalità di adozione delle decisioni dei soci

16.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis cod. civ., ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta di chi è legittimato a promuovere l'adozione della decisione.

16.2 Esse, peraltro, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis cod. civ., ove previsto nel presente Statuto, nonché con riferimento alle materie di cui all'art. 2479, n. 4 e n. 5, cod. civ., nel caso previsto dall'art. 2482 bis, comma 4, cod. civ. ed in tutti i casi in cui lo richiedano uno o più amministratori od i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere

esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono

16.3 Sia in caso di consultazione scritta, sia in caso di consenso espresso per iscritto, la comunicazione alla Società del consenso da parte di ciascun socio alla decisione può avvenire anche a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale certificata a norma di legge.

16.4 Sia in caso di consultazione scritta, sia in caso di consenso espresso per iscritto, il relativo procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. In ogni caso, tutte le decisioni dei soci, anche se adottate con tali forme, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci, ad opera dell'organo amministrativo.

Art. 17 - Decisioni mediante deliberazione assembleare

17.1 L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479 bis cod. civ. è convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia, dall'organo amministrativo (o, in caso di sua impossibilità o inattività, dal collegio sindacale, se previsto) o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante lettera raccomandata a.r. spediti a tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci, presso il domicilio risultante nel medesimo libro, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviati a tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci, presso l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Società, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario. E' fatto salvo quanto previsto al successivo art. n. 22.3 del presente Statuto.

17.2 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattate. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. Comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

17.3 L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipino tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, e purché tutti gli amministratori e sindaci se nominati, siano presenti o comunque siano stati informati della riunione assembleare e del suo oggetto (anche a mezzo posta elettronica ed anche il giorno stesso

della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione di uno o più degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea medesima.

17.4 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio - purché non sia un amministratore o un sindaco o il revisore: della Società - mediante delega scritta, che deve essere conservata agli atti della Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

17.5 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero in sua mancanza, dalla persona designata dall'assemblea stessa, a maggioranza del capitale sociale presente.

Colui che presiede l'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio e non amministratore, designato nello stesso modo dall'assemblea, salvo il caso in cui il verbale debba essere redatto da un notaio.

17.6 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, stabilisce le modalità di votazione e ne accerta i risultati. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

17.7 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo le diverse maggioranze previste nel presente Statuto.

17.8 Le modifiche dello statuto, le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, le fusioni, scissioni ed incorporazioni, la distribuzione degli utili, la riduzione del capitale sociale e l'emissione di titoli di debito sono deliberate con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

17.9 Salvo diversa disposizione di legge, le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato, a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interesse o per altra ragione, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

17.10 Il verbale di assemblea deve indicare la data e l'ora dell'assemblea stessa e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato. Deve altresì indicare le modalità ed il risultato di ciascuna votazione e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, di quelli astenuti e di quelli dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario (o dal notaio), deve essere redatto senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione.

Art. 18 - Decisioni mediante consultazione scritta

18.1 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale deve risultare con chiarezza il relativo argomento, è predisposto dal soggetto legittimato a promuovere l'adozione della decisione medesima.

18.2 Il testo scritto viene sottoposto a ciascun socio con comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. spedita ai soci nel domicilio risultante dal libro soci, ovvero con comunicazione a mezzo telefax o posta elettronica certificata inviata ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Società ed annotato nel libro soci. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

18.3 Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto ed inviatogli, ovvero approvandolo per iscritto sempre a mezzo lettera raccomandata a.r., ovvero a mezzo telefax o posta elettronica con firma digitale certificata a norma di legge.

18.4 La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati ed almeno la maggioranza prescritta dalla legge, ovvero dal presente Statuto, a norma dei precedenti articoli nn. 17.7 e 17.8, abbia espresso e comunicato alla Società, nelle forme sopra previste, il proprio consenso alla decisione proposta.

Art. 19 - Decisioni mediante consenso espresso per iscritto

19.1 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso scritto.

19.2 Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

19.3 La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dalla legge, ovvero dal presente

Statuto, a norma dei precedenti artt. nn. 17.7 e 17.8, abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso scritto su un unico documento contenente la decisione, ovvero su più documenti sostanzialmente identici contenenti la decisione.

Art. 20 - Impugnazione

Ciascuna decisione che non sia stata assunta in conformità della legge o del presente Statuto può essere impugnata dal socio che abbia espresso voto contrario, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, se nominato, nel termine di 3 (tre) mesi dalla trascrizione del relativo verbale nel libro delle decisioni.

Titolo IV

organo amministrativo - durata e modalità di funzionamento - poteri e rappresentanza sociale - compenso

Art. 21 - Organo amministrativo

21.1 La Società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione, formato da tre a cinque componenti.

21.2 L'amministratore unico, ovvero gli amministratori, possono essere anche non soci.

Art. 22 - Durata della carica e sua cessazione

22.1 L'amministratore unico o gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della loro nomina. L'amministratore unico e gli amministratori sono rieleggibili.

22.2 La cessazione dalla carica, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è ricostituito. La cessazione dalla carica di un amministratore, per dimissioni, ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui il consiglio di amministrazione viene ricostituito. Analogamente, la cessazione dalla carica dell'amministratore unico, per dimissioni, ha effetto dal momento in cui viene nominato un nuovo amministratore unico.

22.3 Se per qualsiasi causa, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare l'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, sia i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sia i singoli amministratori anche se dimissionari, sia il collegio sindacale, se previsto, potranno convocare l'assemblea dei soci affinché provveda alla ricostituzione dell'organo amministrativo.

Art. 23 - Consiglio di amministrazione

23.1 L'assemblea dei soci elegge il consiglio di amministrazione e, fra i membri dello stesso, il suo

presidente.

23.2 Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio medesimo.

23.3 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se previsto. L'amministratore così nominato resta in carica sino alla successiva assemblea dei soci.

23.4 Se, viceversa, nel corso dell'esercizio venga a mancare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, decade automaticamente l'intero consiglio di amministrazione. In tal caso trova applicazione quanto previsto al precedente art. n. 22.3 del presente Statuto, ai fini della ricostituzione dell'organo amministrativo.

**Art. 24 - Modalità di funzionamento
e di assunzione delle decisioni del consiglio di
amministrazione**

24.1 Sulle materie riservate dalla legge o dal presente Statuto o dall'assemblea dei soci alla competenza collegiale, il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

24.2 Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale, o anche in altra sede ed anche all'estero (purché nel territorio di uno Stato membro della Unione Europea), tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti.

24.3 Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano, mediante lettera raccomandata a.r. o telegramma spedito a tutti i consiglieri presso i rispettivi domicili, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante comunicazione a mezzo posta elettronica inviata a tutti i consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, presso l'indirizzo di posta elettronica comunicato per iscritto dagli stessi. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dall'amministratore destinatario. Nei casi d'urgenza, il termine potrà essere ridotto ad 1 (uno) giorno e, in tal caso, l'avviso verrà spedito mediante comunicazione a mezzo telefax o posta elettronica con le modalità sopra precisate.

24.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

24.5 Il consiglio di amministrazione è presieduto dal suo presidente, ovvero, in sua mancanza, dal consigliere più

anziano di età. Colui che presiede il consiglio è assistito da un segretario, anche non socio e non amministratore, da egli designato.

24.6 Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche se esso e non è stato convocato in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipino tutti gli amministratori in carica e purché tutti i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o comunque siano stati informati della riunione del consiglio e del suo oggetto (anche a mezzo fax o posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione, di uno o più degli argomenti posti all'ordine del giorno.

24.7 Per la validità delle riunioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei consiglieri in carica.

24.8 Delle deliberazioni assunte dal consiglio si redige un verbale firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25 - Poteri dell'organo amministrativo

25.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Società, nessuno escluso, ad eccezione soltanto di quanto sia riservato alla decisione dei soci in forza di previsioni di legge o del presente Statuto.

25.2 In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'amministratore unico, del presidente, dell'amministratore e/o consigliere delegato, degli amministratori in genere e del consiglio di amministrazione.

25.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente fra loro. In tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art 2381, commi 3°, 5° e 6°, cod. civ. In ogni caso non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma 5, cod. civ..

25.4 L'amministratore unico ed il consiglio di amministrazione possono altresì nominare, anche al di fuori dei propri membri, un direttore generale, al quale potranno essere delegati parte dei poteri spettanti all'organo amministrativo.

25.5 L'organo amministrativo, ovvero il presidente e/o l'amministratore delegato e/o il direttore generale, nei limiti dei rispettivi poteri e deleghe, possono nominare direttori, institori o procuratori della Società per il compimento di determinati atti o categorie di atti, stabilendone i poteri.

Art. 26 - Rappresentanza

26.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza legale della Società. In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, la rappresentanza legale della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, solo se previsto nell'atto di nomina, anche, in via disgiunta o congiunta, all'amministratore delegato e/o ai consiglieri delegati, se nominati.

26.2 La rappresentanza della Società spetta anche, se previsto nell'atto di nomina, al direttore generale, agli institori ed ai procuratori, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina stesso.

Art. 27 - Compenso

27.1 All'amministratore unico, al presidente ed agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea dei soci, in conformità alla normativa vigente.

27.2 Il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dei sindaci, se nominati. L'assemblea può, tuttavia, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Titolo V

controllo sociale - organi di controllo

Art. 28 - Controllo individuale del socio

I soci che non partecipano all'amministrazione della Società hanno diritto ad avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti dell'amministrazione.

Art. 29 - Collegio sindacale

29.1 Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge ovvero qualora i soci decidano di avvalersi di un organo di controllo, l'assemblea dei soci nomina un collegio sindacale.

29.2 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso. I sindaci restano in carica per tre esercizi ed il loro incarico scade alla data dell'assemblea di bilancio relativa al terzo esercizio sociale della carica. Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria a norma dell'art. 2477 cod. civ., all'atto della loro nomina si può prevedere una diversa durata del loro incarico.

In ogni caso la cessazione della carica di sindaco per scadenza del termine ha effetto solo nel momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

29.3 Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

29.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

29.5 In caso di morte, rinuncia o decadenza ad altro titolo dalla carica di uno o più sindaci, subentrano i supplenti, in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci di reintegrare il collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla data di verificazione dell'evento.

In caso di cessazione dalla carica da parte del presidente, la presidenza è assunta - fino alla decisione dei soci di nominare il nuovo presidente - dal sindaco più anziano di età.

29.6 Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis cod. civ.. Esso, in particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, qualora esso non sia demandato a norma di legge o per volontà dei soci ad un revisore contabile.

29.7 Al collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1 cod. civ..

29.8 Il collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

29.9 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

29.10 I sindaci possono assistere alle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione.

29.11 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della loro nomina e per la durata del loro ufficio.

Art. 30 - Revisione legale dei conti

30.1 Qualora per obbligo di legge la revisione contabile della società non possa essere effettuata dal collegio sindacale, i soci provvedono a nominare, in aggiunta al collegio sindacale, un revisore o una società di revisione per il controllo contabile della Società, iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

30.2 Al revisore o alla società di revisione si applicano tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore o della società di

revisione è stabilito all'atto della nomina.

Titolo V-bis

riunioni a distanza degli organi collegiali

Art. 30-bis - Riunioni a distanza

30-bis.1 In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente statuto - purché siano assicurate la parità di trattamento degli intervenuti e la possibilità: (i) di accertare la loro identità e legittimazione; (ii) di visionare e scambiare documentazione; (iii) di seguire e di partecipare simultaneamente alla discussione, intervenendo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iv) di prendere parte alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché (v) al Presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione - le riunioni collegiali degli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, collegio sindacale, eventuali comitati) possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto o in parte distinti e separati, anche solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo.

30-bis.2 In caso di riunioni esclusivamente telematiche, salvo che non si tratti di riunione totalitaria, l'avviso di convocazione potrà omettere il luogo di convocazione e indicherà esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione, ovvero le modalità con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento.

30-bis.3 Il verbale delle adunanze, sia nel caso che precede sia in caso di riunioni collegiali tenute adottando differenti modalità di svolgimento consentite dal presente statuto, può essere sottoscritto - dal Presidente e dal Segretario ovvero dal solo Notaio - contestualmente alla riunione oppure anche in epoca successiva purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione o comunque di comunicazione.

Titolo VI

esercizio sociale - bilancio

Art. 31 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 32 - Bilancio

32.1 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, in conformità alle norme di legge.

32.2 I soci devono esaminare ed approvare il bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale, ovvero, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società stessa, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopra detta chiusura. In questi ultimi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione del termine.

32.3 Gli utili netti di ciascun esercizio, risultanti dal bilancio approvato, vengono ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ordinario, fino a che esso non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il residuo ai soci, in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale, salva diversa deliberazione dei soci, nei limiti consentiti dalla legge.

Titolo VII

scioglimento - liquidazione

Art. 33 - Scioglimento e liquidazione della Società

33.1 La Società si scioglie per tutte le cause previste nell'art. 2484 cod. civ., ovvero per quelle ulteriori eventualmente previste dalla legge o dallo Statuto.

33.2 In tutte le ipotesi di scioglimento della Società, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

33.3 L'assemblea dei soci se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio alle disposizioni previste nel presente Statuto per il funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibili;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri e le modalità in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) i poteri dell'organo di liquidazione.

33.4 La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni dell'organo amministrativo.

33.5 L'assemblea dei soci può revocare e/o sostituire i liquidatori, nonché estendere o restringere i loro poteri.

33.6 Il mandato dei liquidatori è per tutta la durata della liquidazione, salvo diversa decisione dei soci.

33.7 Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono convocate a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Titolo VIII

Art. 34 - Clausola compromissoria

34.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e/o

i loro aventi causa, ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o all'interpretazione, validità o esecuzione del presente Statuto, nonché qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci nei confronti della Società e qualsiasi controversia promossa nei loro confronti dalla Società medesima o dai soci, che abbia sempre ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o all'interpretazione, validità o esecuzione del presente Statuto, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico, esperto della materia, nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la sede legale della Società.

34.2 La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro unico. L'arbitrato si svolgerà secondo le modalità e le disposizioni del codice di procedura civile e delle altre norme di legge applicabili, nella forma dell'arbitrato rituale e secondo diritto. L'arbitro unico dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla sua nomina.

34.3 L'arbitro unico provvederà anche alla liquidazione delle spese della procedura, secondo tariffa, stabilendo a chi fanno carico secondo il principio della soccombenza.

Titolo IX

disposizioni finali

Art. 35 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.